

Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02/77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045/8675111 www.bancobpm.it Capitale Sociale al 20.04.2023 Euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari - Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

SERVIZI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA: CARTIMPRONTABUSINESS AZIENDALE/ CARTIMPRONTA CORPORATE/ CARTIMPRONTA CORPORATE PLUS/ CARTIMPRONTACORPORATE GOLD

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le condizioni integrali dei servizi offerti sono incluse nella polizza n° 16795 sottoscritta tra Banco BPM e INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L' ITALIA e depositata presso Banco BPM

GARANZIE ASSICURATIVE

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione ovvero l'assegnatario delle carte di credito Cartimpronta Business Aziendale, Cartimpronta Corporate, Cartimpronta Corporate Plus, Cartimpronta Corporate Gold emesse dalla Banco BPM.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi d i un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

Broker: il mandatario incaricato dalla Contraente per lo sviluppo del prodotto assicurativo.

Carta: Cartimpronta Business Aziendale, Cartimpronta Corporate, Cartimpronta Corporate Plus, Cartimpronta Corporate Gold emesse dalla Banco

Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Contraente: Banco BPM;

Domicilio: il luogo dove l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Furto: il reato previsto dall'art. 624 del C.P. perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Indennizzo: la somma dovuta dalle Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Limite di indennizzo: importo massimo che viene liquidato all'assicurato.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, la Contraente e l'Assicurato.

Residenza: il luogo, in Italia, dove l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Scippo: il reato, previsto agli art. 624 e 625 n . 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma.

1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società tramite la Centrale Operativa presta le seguenti garanzie:

1.1a - rifacimento documenti

Qualora l'Assicurato in conseguenza di furto o smarrimento dei documenti personali (carta di identità, passaporto, patente o codice fiscale), regolarmente denunciati alle Autorità competenti, debba provvedere ad avviare le pratiche per la riemissione degli stessi, potrà contattare la Centrale Operativa per ottenere le indicazioni relative agli adempimenti necessari.

La Società rimborserà le spese sostenute per il rifacimento documenti fino ad un massimo di Euro 150,00 (IVA inclusa) per evento e per anno.

1.1b - rifacimento chiavi abitazione

Qualora l'Assicurato in conseguenza di furto o smarrimento delle chiavi della porta d'ingresso del suo domicilio in Italia, regolarmente denunciato alle Autorità competenti, necessiti del rifacimento delle stesse, la Società rimborserà i relativi costi fino ad un massimo di Euro 150,00 (IVA inclusa) per evento e per anno.

1.1c - anticipo contante

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro a seguito di furto, scippo o smarrimento dei documenti unitamente al denaro contante, la Società, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, si impegna ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità (spese mediche, spese legali, spese di pernottamento, spese di viaggio) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno. Nel caso non fosse possibile effettuare l'anticipo la Società pagherà l'importo direttamente al soggetto nei confronti del quale l'Assicurato deve effettuare il pagamento.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione

della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione assicurativa non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'Autorità pubblica competente;
- in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;

1.2 - ESCLUSIONI

Le prestazioni di assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a. conseguenze di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;

b. conseguenze di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi:

c. derivanti da disintegrazione dell'atomo;

M 012492 - 00.10/17

- d. derivanti da fenomeni di catastrofe naturale:
- e. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- g. colpa grave dell'Assicurato
- h. dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato;
- i. mancata notifica alle autorità competenti del luogo per ottenere la necessaria documentazione;

1.3 - CESSIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

1.4 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza sorta tra l'Assicurato e / o avente diritto e la Società, il Foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

1.5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nel Mondo intero. Non sono comunque fornite prestazioni in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata.

1.6 - AVVISO DI SINISTRO - MODALITÀ PER LA RICHIESTA

Per ogni richiesta di assistenza l'Assicurato, o chi agisce in sua vece dovrà contattare, al momento dell'insorgere del sinistro e comunque entro e non oltre le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ne sia venuto a conoscenza, il numero verde:

800/929173
- Per chiamate dall'estero: 06.42115570 - Fax: 06.4740742 -

Inoltre dovrà qualificarsi come Assegnatario di Cartimpronta e comunicare:

Cognome e Nome;

Circostanze, ora e luogo del furto/smarrimento;

prestazione richiesta;

numero di telefono al quale essere contattato.

L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

1.7 - TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell'Art.2952 C.C..

Gli indennizzi e le prestazioni assicurative saranno effettuate alle condizioni e per il periodo di vigenza del contratto stipulato con la Compagnia di Assicurazione.



Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02/77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045/8675111 www.bancobpm.it Capitale Sociale al 20.04.2023 Euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari - Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

SERVIZI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA: CARTIMPRONTABUSINESS AZIENDALE/ CARTIMPRONTA CORPORATE/ CARTIMPRONTA CORPORATE PLUS/ CARTIMPRONTACORPORATE GOLD

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le condizioni integrali dei servizi offerti sono incluse nella polizza n° 16795 sottoscritta tra Banco BPM e INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L' ITALIA e depositata presso Banco BPM

GARANZIE ASSICURATIVE

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione ovvero l'assegnatario delle carte di credito Cartimpronta Business Aziendale, Cartimpronta Corporate, Cartimpronta Corporate Plus, Cartimpronta Corporate Gold emesse dalla Banco BPM.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi d i un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

Broker: il mandatario incaricato dalla Contraente per lo sviluppo del prodotto assicurativo.

Carta: Cartimpronta Business Aziendale, Cartimpronta Corporate, Cartimpronta Corporate Plus, Cartimpronta Corporate Gold emesse dalla Banco

Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Contraente: Banco BPM;

Domicilio: il luogo dove l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Furto: il reato previsto dall'art. 624 del C.P. perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Indennizzo: la somma dovuta dalle Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Limite di indennizzo: importo massimo che viene liquidato all'assicurato.

Polizza : il documento che prova l'Assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, la Contraente e l'Assicurato.

Residenza: il luogo, in Italia, dove l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Scippo: il reato, previsto agli art. 624 e 625 n . 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma.

1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società tramite la Centrale Operativa presta le seguenti garanzie:

1.1a - rifacimento documenti

Qualora l'Assicurato in conseguenza di furto o smarrimento dei documenti personali (carta di identità, passaporto, patente o codice fiscale), regolarmente denunciati alle Autorità competenti, debba provvedere ad avviare le pratiche per la riemissione degli stessi, potrà contattare la Centrale Operativa per ottenere le indicazioni relative agli adempimenti necessari.

La Società rimborserà le spese sostenute per il rifacimento documenti fino ad un massimo di Euro 150,00 (IVA inclusa) per evento e per anno.

1.1b - rifacimento chiavi abitazione

Qualora l'Assicurato in conseguenza di furto o smarrimento delle chiavi della porta d'ingresso del suo domicilio in Italia, regolarmente denunciato alle Autorità competenti, necessiti del rifacimento delle stesse, la Società rimborserà i relativi costi fino ad un massimo di Euro 150,00 (IVA inclusa) per evento e per anno.

1.1c - anticipo contante

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro a seguito di furto, scippo o smarrimento dei documenti unitamente al denaro contante, la Società, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, si impegna ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità (spese mediche, spese legali, spese di pernottamento, spese di viaggio) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno. Nel caso non fosse possibile effettuare l'anticipo la Società pagherà l'importo direttamente al soggetto nei confronti del quale l'Assicurato deve effettuare il pagamento.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione

della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione assicurativa non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'Autorità pubblica competente;
- in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;

1.2 - ESCLUSIONI

Le prestazioni di assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a. conseguenze di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;

b. conseguenze di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi:

c. derivanti da disintegrazione dell'atomo;

M 012492 - 00.10/17

- d. derivanti da fenomeni di catastrofe naturale:
- e. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- g. colpa grave dell'Assicurato
- h. dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato;
- i. mancata notifica alle autorità competenti del luogo per ottenere la necessaria documentazione;

1.3 - CESSIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.

1.4 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza sorta tra l'Assicurato e / o avente diritto e la Società, il Foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

1.5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nel Mondo intero. Non sono comunque fornite prestazioni in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata.

1.6 - AVVISO DI SINISTRO - MODALITÀ PER LA RICHIESTA

Per ogni richiesta di assistenza l'Assicurato, o chi agisce in sua vece dovrà contattare, al momento dell'insorgere del sinistro e comunque entro e non oltre le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ne sia venuto a conoscenza, il numero verde:

800/929173 - Per chiamate dall'estero: 06.42115570 -- Fax: 06.4740742 -

Inoltre dovrà qualificarsi come Assegnatario di Cartimpronta e comunicare:

Cognome e Nome;

Circostanze, ora e luogo del furto/smarrimento;

prestazione richiesta;

numero di telefono al quale essere contattato.

L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

1.7 - TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell'Art.2952 C.C..

Gli indennizzi e le prestazioni assicurative saranno effettuate alle condizioni e per il periodo di vigenza del contratto stipulato con la Compagnia di Assicurazione.